



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7777 del 2021, proposto da

Pasqualina Abussi, Chiara Amato, Marianna Angona, Rosa Rita Annunziata, Eleonora Ballan, Antonietta Balsamo, Aurelio Befi, Elisabetta Bellini, Pamela Burrini, Valentina Buzzo, Andrea Camerlingo, Raffaella Capuano, Giandomenico Caruso, Francesca Casale, Domenico Cassese, Elena Ciampelli, Maria Teresa Curcio, Giuseppe Star Cusumano, Lisa Devincenzi, Maria Stella Di Florio, Luigi Pio Di Giorgio, Francesco Dursi, Simona Ergoli, Simona Federico, Antonella Feliciani, Giuseppe Ferrigno, Francesca Fregapane, Barbara Frigerio, Nicolo' Gattoni, Mario Giacalone, Anna Greco, Luisa Gregorio, Irma Hibert, Immacolata Iadanza, Adriana Iannotti, Cristina Itri, Gustavo Labate, Rossana Labernarda, Alessandro Laino, Serena Lazzeri, Roberta Lombardi, Roberta Lomuscio, Cosmiana Maggi, Giulia Magistro, Angelo Raffaele Mancusi, Michele Manna, Antonio Marano, Daniele Melloni, Sara Micheli, Samantha Miranda, Maria Muzio, Isabella Giuseppina Pannone, Maria Parisi, Francesco Pesapane, Maria Rosaria

Piscitelli, Vania Ragusa, Maria Concetta Rapisarda, Antonella Recupero, Federica Rizzo, Calogero Salemi, Felice Santelli, Laura Santia, Filomena Schettino, Leonardo Siciliano, Stefano Sprecacenere, Simona Starita, Leonardo Tamburrano, Claudia Tommassoni, Sara Trotta, Federica Verna, Nicolo' Vitturi, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo non costituito in giudizio;

nei confronti

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Emerenziana Sinagra, Angela Linguetta, Ettore Antonino Introcaso, Stefania Patrì, Rocco Caracciolo Sgambetterra, Anstasiya Kishlovich, Michele Decio Strizzi, Valerio Annicchiarico, Alessandra Ommeniello, Magda Licasale, Marta Gas, Marta

Chiara Vitale Brovarone, Maria Elena Di Bucchianico, Jhon Patrick D'Elíos, Natascia Stirpe, Jennyfer Rapisarda, Onofrio Panzarino, Donatella Cea, Marco Valcepina, Davide Leghissa, Daniela Pellatè, Andrea Gie, Marco Diquigiovanni, Stefania Juliana Cara, Elisa Dagnilevschi, Ignazio Aldo Giorgi, Donato Cibelli, Onofrio Sette, Giacomo Bucaccio, Rosario Crapis, Mirko Cucina non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) delle graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, laddove non figurano i loro nominativi perché risultati inidonei, e in particolare delle graduatorie indicate nell'epigrafe del ricorso; B) degli elenchi degli idonei alla prova scritta prevista dall'art. 13 della lex specialis, così come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783, pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato i ricorrenti, nella parte in cui essi non sono inseriti siccome risultati inidonei, e in particolare degli esiti indicati nell'epigrafe del ricorso; C) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, recanti la predisposizione e la correzione delle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

D) del d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 28 aprile 2020), nonché del d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 53 del 10 luglio 2020), con i quali veniva bandita la procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), nella parte in cui prevede una prova scritta selettiva da intendersi superata con il conseguimento del punteggio minimo

pari a 56/80 (art. 13), nonché nella parte in cui prevede la formazione di una graduatoria di vincitori e/o idonei all'assunzione (art. 15); E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti, siccome muniti di anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale, maturata mediante incarichi di supplenza conferiti dall'Amministrazione scolastica statale, a poter partecipare ad una procedura di reclutamento idoneativa riservata al personale precario nel rispetto dei principi comunitari dettati dalla direttiva 1999/70/Ce, come elaborati dalla costante giurisprudenza comunitaria;

PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM., ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie de quibus, con il punteggio spettante in base agli esiti della prova ed ai titoli dichiarati, ancorché il giudizio ottenuto sia inferiore a 56/80, con conseguente trasformazione della medesima graduatoria dei vincitori e/o idonei in elenco graduato e finalizzato all'assunzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in attesa di riconoscimento, hanno impugnato l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS riferenti a diversi ambiti territoriali.

Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il ricorso è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Sezione per la quale: “Con la recente sentenza n. 12242/2020 questa Sezione ha affrontato funditus le questioni relative all'istituto del ricorso collettivo nell'ambito del processo amministrativo. Con tale pronuncia, invero, è stato affermato che “la giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo, “identità di situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta:

- per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo;
- per altro verso, la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice;
- per altro verso ancora, la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti

oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l’identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, “identità” di atti impugnati;

- infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa”.

Per quanto precede, sebbene con l’odierno gravame tutti i ricorrenti lamentino di aver conseguito un punteggio peggiore rispetto a quello che ritengono sia loro dovuto, deducendo profili di illegittimità dell’attività amministrativa comuni, anche in quanto promananti da vizi asseritamente riconducibili ad atti presupposti, il Collegio non può non rilevare il difetto di identità degli atti gravati, atteso che le graduatorie impugate non sono comuni a tutti i ricorrenti. Ciascuno di loro, invero, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento, ha formulato istanza per l’inserimento in una o più graduatorie, riferibili a diverse classi di concorso nell’ambito di un’unica provincia, così come prescritto dall’art. 7, co.1 dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020. Da ciò è possibile evincere il difetto di qualsiasi interesse ad impugnare, mediante ricorso cumulativo, graduatorie relative ad altre classi di concorso, ad altre province e/o ad altre regioni per le quali non è stata presentata domanda di inserimento.

In altri termini, a difettare è la richiesta identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, atteso che con l’atto introduttivo sono state gravate graduatorie per le supplenze non riferibili, indistintamente, all’intera parte ricorrente. La peculiare struttura della procedura per l’inserimento nelle GPS, invero, culminante con l’adozione di diverse graduatorie per ciascuna tipologia di insegnamento e/o classe di concorso da parte degli ambiti territoriali provinciali, fa

sorgere un interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che, come avvenuto nel caso di specie, con un unico gravame più ricorrenti impugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla classe di concorso, provincia e/o regione per cui hanno inoltrato domanda di inserimento.

Né può rilevare che con talune censure siano state contestate talune statuizioni contenute negli atti presupposti comuni, con particolare riferimento alla mancata possibilità di proporre reclamo ovvero alla previsione di una procedura informatizzata centralizzata per la proposta del punteggio da attribuire ai candidati. Tali aspetti, invero, devono correttamente essere considerati alla stregua di profili di illegittimità derivata dell'azione amministrativa in quanto, promanando da atti presupposti e non avendo carattere immediatamente escludente, finiscono per sprigionare la loro portata lesiva soltanto con l'adozione del provvedimento finale, ossia con la pubblicazione delle GPS, legittimando, solo da quel momento, la reazione dei soggetti lesi da tali determinazioni in sede processuale. Di talché, la necessità che il sindacato giurisdizionale sui vizi degli atti presupposti non immediatamente escludenti possa essere effettuato soltanto nel momento in cui questi ultimi vengano impugnati unitamente ai provvedimenti "a valle" su cui si riverbera l'effetto viziante, rendendo effettiva la lesione nei confronti dei privati, postula che il ricorso così strutturato, prima di ottenere un esame nel merito dei motivi di gravame prospettati, superi il vaglio sulla sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione. In tal senso, pertanto, se l'odierna "doppia impugnazione" degli atti statali presupposti e delle GPS "a valle" risulta essere in grado di radicare la competenza di questo T.A.R., in forza del disposto di cui all'art. 13, co. 3 c.p.a., ciò non consente tuttavia di poter superare il profilo di inammissibilità del ricorso collettivo sopra evidenziato, posto che con un gravame cumulativo sono state impugunate più graduatorie i cui effetti lesivi non incidono, indistintamente e simultaneamente, sulla sfera giuridica soggettiva di tutti i

ricorrenti” (sent. 13413/2020).

Per tali ragioni il ricorso collettivo in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un’impugnazione cumulativa.

La peculiarità delle questioni trattate e la definizione della controversia con una pronuncia di rito costituiscono eccezionali ragioni per procedere con la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO